

Articolo 10

Durata del lavoro notturno

- ¹ In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore adulto non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse. Al lavoratore va garantito un riposo giornaliero di dodici ore e un riposo settimanale di 48 ore consecutive.
- ² Il lavoro notturno può essere compreso in uno spazio di dodici ore se è seguito da un periodo di riposo di almeno dodici ore, se è disponibile un luogo per coricarsi e se:
 - a. la durata del lavoro è di dieci ore al massimo ed è costituita in gran parte da tempo di presenza; o
 - b. il lavoro effettivo dura otto ore al massimo; in tal caso le dodici ore sono interamente considerate tempo di lavoro.
- ³ In caso di lavoro notturno che inizia dopo le 04.00 o finisce prima delle 01.00, la durata del lavoro giornaliero è compresa in uno spazio di 17 ore al massimo. Se il lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o termina dopo le 24.00, la durata minima del riposo giornaliero è di almeno dodici ore nella media di una settimana civile. In questo caso, la durata del riposo giornaliero fra due periodi di lavoro è di almeno otto ore.
- ⁴ In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero può ammontare al massimo a undici ore in uno spazio di 13 ore a condizione che non superi nove ore nella media di una settimana civile.
- ⁵ Il lavoro notturno non alternato a un lavoro diurno può essere svolto per un massimo di sei notti su sette notti consecutive, purché la settimana di cinque giorni sia garantita nella media dell'anno civile.

In generale

La legge autorizza il lavoro notturno solo durante 9 ore nell'arco di 10 o, a determinate condizioni, durante 10 ore nell'arco di 12, se non eccede tre notti su sette consecutive (art. 17a LL). Per alcuni settori o attività confrontati a un contesto particolare questi limiti sono troppo restrittivi. Per tale motivo il presente articolo espone le varianti che consentono di definire il periodo della notte in funzione delle specifiche esigenze di tali settori. Esso disciplina altresì la compensazione dei periodi d'impiego la cui durata si discosta da quella sancita dalla legge.

Capoverso 1

L'arco di tempo durante il quale è consentito prestare lavoro giornaliero può essere esteso a 12 ore,

ma la durata del lavoro giornaliero resta limitata a 9 ore. Il datore di lavoro che ricorre a questa possibilità deve concedere al lavoratore un periodo di riposo giornaliero di 12 ore e un periodo consecutivo di riposo settimanale di 48 ore, compreso il riposo giornaliero.

Capoverso 2

Se durante il lavoro notturno il lavoratore ha la possibilità effettiva di riposarsi e dispone di un luogo in cui può coricarsi, questo capoverso offre al datore di lavoro due varianti per organizzare il lavoro del proprio personale. In entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto a garantire una durata minima del riposo giornaliero di 12 ore. L'azienda o lo stabilimento in questione deve prestarsi a questo genere di orario. Il datore di lavoro deve

poter dimostrare che il personale non sarà sollecitato continuamente (p. es. è prevista una sostituzione).

Lettera a:

Il datore di lavoro ha il diritto di assegnare ai lavoratori più di tre posti di notte per settimana se non prevedono più di 10 ore di lavoro nell'arco di 12 ore. Tuttavia ciò è autorizzato soltanto se il lavoro è costituito in gran parte da tempo di semplice presenza durante il quale il lavoratore può riposarsi. Questo tempo di presenza deve equivalere almeno al 25 per cento del tempo di lavoro effettivamente svolto. In tal modo un posto di 12 ore che comprende 10 ore di lavoro deve essere costituito da almeno 2,5 ore di tempo di semplice presenza, per cui la durata del lavoro effettivamente svolto ammonta a 7,5 ore nell'arco di 12 ore.

Lettera b:

Il datore di lavoro ha il diritto di assegnare ai lavoratori più di tre posti di notte per settimana se non prevedono più di 8 ore effettive di lavoro nell'arco di 12 ore. Di conseguenza il lavoratore deve potersi riposare sul posto durante 4 ore al minimo. In tal caso le 12 ore sono interamente considerate tempo di lavoro.

Capoverso 3

Il lasso di tempo durante il quale è possibile prestare lavoro giornaliero può essere esteso fino a 17 ore sempreché il lavoro notturno non inizi prima delle 4 o non finisca dopo le 01.00. La durata del lavoro giornaliero non può comunque superare 9 ore. Nella media di una settimana civile va concesso un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore tenendo presente che il riposo giornaliero minimo fra due periodi d'impiego non può in alcun caso essere inferiore a 8 ore. Per il calcolo della durata media del riposo giornaliero non possono essere presi in considerazione i periodi di riposo settimanali prescritti dalla legge (domenica libera, semigiornata libera settimanale).

Capoverso 4

La durata del lavoro giornaliero può essere prolungata, durante singole notti, fino a 11 ore. Questo lavoro notturno deve tuttavia essere svolto in un arco di tempo di 13 ore al massimo e, nella media di una settimana civile, la durata del lavoro giornaliero non può superare 9 ore.

Capoverso 5

Nel caso di lavoro notturno non alternato a un lavoro diurno, i lavoratori possono essere impiegati sino a 6 notti su 7 notti consecutive, purché la settimana di cinque giorni sia garantita nella media dell'anno civile (cfr. commento dell'art. 22 OLL 1). In tal caso non sono applicabili le restrizioni di cui all'articolo 30 OLL 1.